

RISOLUZIONE n. 6/99 del 19.10.1999

**Servizio prestato con la medesima qualifica nelle nuove commissioni tributarie e in quelle soppresse: considerazione separata dei due periodi agli effetti del punteggio di cui alla tabella F.**

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 19/10/1999 – composto come dal relativo verbale – ha approvato la seguente risoluzione a relazione del cons. Michele Cantillo.

La tabella F allegata al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 545, relativa ai “criteri di valutazione e punteggi dei servizi prestati nelle commissioni tributarie” di primo e secondo grado ai fini della nomina nelle nuove commissioni, prevedeva un “punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi” di permanenza nell’incarico di componente, vice presidente, presidente di sezione e presidente di commissione; ed uguale criterio è previsto, ai fini dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico, per il servizio prestato con le corrispondenti qualifiche anche nei nuovi organi giurisdizionali, essendo stata adottata, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs cit., la medesima tabella F (v. Regolamento D.M. 2 giugno 1998, n. 231).

A tali concorsi, in particolare a quelli per i posti di presidente di commissione, di presidente di sezione o di vice presidente, frequentemente partecipano componenti che hanno svolto servizio con la medesima qualifica (ad es. di presidente di sezione) sia nelle nuove commissioni che nelle precedenti; e in queste fattispecie i dati normativi innanzi riportati danno luogo a dubbio sulle modalità di calcolo del punteggio, occorrendo chiarire se il servizio presso le precedenti commissioni debba sommarsi a quello nelle nuove commissioni, con conseguente attribuzione del punteggio per un numero di anni corrispondente alla somma dei due periodi, oppure questi vadano considerati separatamente, con l’attribuzione di punteggi distinti per ciascuno di essi. Diversità di calcolo, codesta, che manifestamente non è priva di rilievo ai fini del punteggio, giacché, seguendo l’uno o l’altro di detti criteri possono aver si risultati affatto diversi: la considerazione unitaria consente, ad es., di valorizzare due periodi di permanenza nell’incarico inferiori a sei mesi, i quali, sommati, superano questa soglia minima e comportano l’attribuzione del punteggio per un altro anno; così come, all’opposto, la considerazione separata di due periodi con più di sei mesi finali, legittima l’attribuzione di un ulteriore punteggio equivalente a due anni, ciò che non si verificherebbe se i due periodi venissero sommati.

È necessario, quindi, ad evitare disparità di trattamento, prendere posizione sul punto, individuando, in assenza di una espressa disposizione al riguardo, il criterio più conforme ai principi e alle specifiche vicende origi-

nate dal passaggio dai precedenti ai nuovi organi giurisdizionali, e in relazione a questi parametri deve essere preferito, ad avviso del Consiglio, il criterio della valutazione separata dei due periodi.

La considerazione unitaria delle funzioni svolte in tempi diversi in esplicazione di munera pubblici può ammettersi, in via di principio, nell'ambito dello stesso rapporto di servizio, cioè, in pratica, per periodi distinti di esercizio delle funzioni in un medesimo incarico, mentre deve escludersi, se non sia diversamente disposto, in presenza di rapporti distinti, originati da nuovi procedimenti e provvedimenti di nomina, come è accaduto, appunto, nelle ipotesi in oggetto.

Al riguardo va considerato, infatti, che, secondo la disciplina del D.Lgs n. 545/92 diretta alla costituzione dei nuovi organi, tutti i componenti delle precedenti commissioni cessarono dagli incarichi in precedenza svolti con l'entrata in vigore del nuovo contenzioso, determinandosi l'estinzione di tali rapporti per soppressione dei relativi organi, e l'ingresso nelle nuove commissioni — dalle quali, per altro, è rimasta esclusa una ragguardevole parte dei vecchi componenti — è avvenuto in seguito ad un nuovo procedimento valutativo, basato su requisiti soggettivi affatto diversi, rimesso ad organi diversi e concluso con un nuovo provvedimento di nomina. La qual cosa deve dirsi anche per le ipotesi di conferma nel grado, nelle funzioni e nell'incarico ex art. 43, quarto comma D.Lgs n. 545/92, giacché il diritto alla nomina trovava limite, oltre che nell'immediata vigenza di alcuni dei nuovi criteri nella necessaria valutazione comparativa con gli altri richiedenti che versavano nelle medesime condizioni.

Non si tratta, dunque, di periodi di servizio nell'ambito dello stesso incarico, perciò ex se suscettibili di ricongiunzione, ma di incarichi oggettivamente nuovi e distinti. Novità che si apprezza, del resto, anche sul piano funzionale, in relazione ai compiti affidati ai presidenti e ai presidenti di sezione delle nuove commissioni, che — fuori dall'ovvia identità dell'attività di giudizio e la parziale identità della materia oggetto della giurisdizione — sono diversamente disciplinati dal nuovo ordinamento processuale come questo Consiglio ha altre volte rilevato.

Argomenti a sostegno della conclusione qui accolta si possono trarre, poi, dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs n. 545/92, che nel prevedere la sostituzione del presidente della Commissione, nelle funzioni non giurisdizionali, con il presidente di sezione “con maggiore anzianità nell'incarico”, si riferisce all'incarico presso le nuove commissioni, senza affatto considerare quello presso le precedenti; ed altresì dall'art. 11 dello stesso decreto legislativo, che non prevede come titolo di precedenza nelle nuove nomine l'appartenenza alle vecchie commissioni. Il mancato riferimento al servizio pregresso conferma, infatti, sul piano sistematico, la totale autonomia dei due rapporti.

Va osservato, infine, che la diversità degli incarichi – e, dunque, la non cumulabilità dei due periodi – è ancora più evidente quando la nuova nomina sia avvenuta in una commissione diversa da quella del precedente incarico, ciò che si è verificato spesso, anche in conseguenza della drastica riduzione del numero delle commissioni nell'ordinamento vigente.

In definitiva, quindi, nell'ipotesi in cui il partecipante ad un concorso per la copertura di posti vacanti in organico abbia ricoperto incarichi con la stessa qualifica nelle nuove commissioni e in quelle abrogate, il servizio prestato in queste ultime deve essere considerato, ai fini del punteggio di cui alla tabella F, separatamente dal servizio prestato nelle nuove commissioni, con la conseguenza che deve essere attribuito un punteggio distinto per ciascuno dei due periodi.